

PROVINCIA DI TORINO

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.9.2011

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO



PROVINCIA DI TORINO

Art. 1

Oggetto

- 1. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'attività di vendita da parte di operatori professionali e non, svolta in occasione dei cosiddetti "mercatini", ovvero delle manifestazioni commerciali che l'Amministrazione Comunale promuove, al fine di valorizzare il territorio comunale, anche all'interno o in concomitanza con altre iniziative culturali, sportive o ricreative o di eventi particolari.
- 2. Tali attività possono assumere la forma di mercatini dell'usato, dell'antiquariato minore, del modernariato, dell'artigianato o anche a carattere tematico.

Per la loro organizzazione e promozione il comune, quando non vi provveda direttamente, può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati.

Art. 2

Presentazione delle istanze di partecipazione

1. Le istanze per ottenere la concessione del posteggio ad ogni singolo mercato, o a più mercati, dovranno essere redatte obbligatoriamente in carta legale, pena l'esclusione, e pervenire al Comune almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento del mercato, o mediante consegna diretta all'ente o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le istanze dovranno essere corredate dalla ricevuta di pagamento della tariffa di cui all'art. 4, versata presso la Tesoreria Comunale, specificando nella causale "partecipazione al mercatino del ______" ed indicando la merceologia principale trattata.

- 2. Le domande pervenute oltre i termini, saranno prese in considerazione nel caso in cui risultassero ancora disponibili dei posti, sino al completamento degli spazi, sulla base dell'ordine di arrivo al protocollo.
- 3. Non verranno prese in considerazione le istanze non redatte in modo conforme a quanto previsto dal presente regolamento.
- 4. L'ammissione al mercatino è, comunque, limitata sino alla copertura completa dei posteggi.



PROVINCIA DI TORINO

Art. 3

Rinuncia partecipazione al mercato

1. Gli operatori (professionisti o non) che intendano rinunciare alla partecipazione dovranno far pervenire adeguata comunicazione, in forma scritta, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione del mercato; lo spazio eventualmente già assegnato verrà così destinato ad altri richiedenti aventi titolo.

2. Nel caso in cui non pervenisse rinuncia scritta per più di due volte, in occasione di altre successive richieste sarà facoltà del Comune concedere gli spazi agli operatori inadempienti.

Art. 4

Tariffe

1. Per l'occupazione dello spazio e delle aree pubbliche si applicheranno le tariffe previste dal canone in vigore al momento; per lo smaltimento dei rifiuti si applicherà la tassa in vigore al momento.

2. Per la partecipazione a ciascun mercatino i richiedenti sono inoltre tenuti al pagamento di una tariffa, non rimborsabile, neanche in caso di mancata partecipazione, a titolo di contributo spese per l'organizzazione e la logistica.

Art. 5

Requisiti degli operatori

- 1. Sono ammessi a partecipare al mercatino gli operatori commerciali in possesso:
 - dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, con o senza l'uso di posteggio, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 31/3/98 n. 114, dalla L.R. 12/11/98 n. 28 e dalle varie disposizioni regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche, gli esercenti il commercio in sede fissa e ogni altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 purchè in regola con la normativa fiscale vigente;
 - della dichiarazione resa al Sindaco ai sensi del l'art. 126 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18/6/31, N. 773 e s.m.i. del commercio di cose antiche ed usate o relativa presa d'atto;



PROVINCIA DI TORINO

- dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (ex Registro Ditte) tenuto presso la C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività commerciale al dettaglio di cose ed effetti usati, aventi valore storico, artistico, archeologico o di nessun pregio;
- del registro di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S.
- 2. Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. non si applicano ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28/5/01, n. 311 per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari od inferiore ad Euro 50,00.
- 3. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi deve essere autocertificato all'interno dell'istanza di partecipazione.
- 4. Dovranno essere autocertificate, altresì, la data di iscrizione al Registro delle Imprese, già Registro Ditte e la data di rilascio dell'autorizzazione esibita.
- 5. Potranno altresì partecipare gli autori di opere d'arte e dell'ingegno che, durante lo svolgimento della manifestazione, potranno anche dare dimostrazione al pubblico della propria abilità manuale.
- 6. A puro scopo indicativo, esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune attività e prodotti artistici: arrotini, scalpellini, pittori, anche su oggettistica, fabbri, incisori su cuoio, origami, uncinetto, creazioni di collanine, creazioni in pasta di pane, lavorazioni a maglia, in vimini o bambù, etc.
- 7. Coloro che producono generi alimentari sono tenuti a munirsi delle prescritte autorizzazioni sanitarie.

Art. 6

Concessione posteggi

1. L'area destinata ai mercatini è di norma stabilita con apposito atto deliberato dalla Giunta Comunale

Pertanto, poiché non risulta possibile individuare spazi e/o posteggi predeterminati ed aventi dimensioni standard, l'assegnazione degli spazi verrà effettuata d'ufficio sulla base del numero massimo dei posteggi risultanti di volta in volta, al fine di ottimizzare le operazioni connesse allo svolgimento dei mercatini, anche tenendo conto di precedenti assegnazioni. In caso di istanze eccedenti i posti a disposizione, si darà corso alla assegnazione degli spazi in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'ente.



PROVINCIA DI TORINO

Art. 7

Autorizzazioni rilasciate dal Comune

- 1. Qualora necessarie, il Comune rilascerà, su carta legale, le autorizzazioni temporanee ad ogni singolo partecipante, ai sensi del capo IX della Deliberazione della G.R. succitata, riportando all'interno delle stesse: il/i mercato/i cui l'operatore ha diritto a partecipare; il/i numero/i e le dimensioni del/i posteggio/i assegnato/i; gli orari e la data di svolgimento dello/gli stesso/i.
- 2. E' facoltà del Comune rilasciare autorizzazioni cumulative a favore di più soggetti. Le autorizzazioni temporanee hanno validità tassativa esclusivamente per il/i mercatini in esse indicate.

Art. 8

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori sono tenuti:

- al rispetto dell'orario del mercato, successivamente stabilito con apposito provvedimento, e
 delle eventuali disposizioni impartite dagli Organi preposti alla vigilanza;
- a rispondere personalmente e a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta;
- a rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose, causati durante lo svolgimento del mercato, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul Comune.
- a svolgere l'attività nel rispetto delle norme in materia fiscale;
- a non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
- a non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
- ad agevolare l'entrata e l'uscita degli automezzi, spostando eventualmente tende, ombrelloni e merci ed ogni altro elemento accessorio all'attività.



PROVINCIA DI TORINO

Art. 9

Divieti

- 1. Gli operatori ammessi alla manifestazione non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito. E' fatto divieto di abbandonare nell'area, dopo la chiusura del mercato, le merci risultate invendute o i rifiuti di loro produzione.
- 2. Gli operatori ammessi alla manifestazione devono essere sempre presenti presso il modulo loro attribuito per la partecipazione alla manifestazione stessa.
- 3. Gli operatori ammessi alla manifestazione devono rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme di regolamenti comunali in materia di:
 - sicurezza,
 - gestione rifiuti,
 - occupazione di suolo pubblico.

Art. 10

Sanzioni

Chiunque eserciti l'attività di cui al presente regolamento, in assenza della prescritta autorizzazione, incorrerà nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 29 del D. L.vo 114/98 e s.m.i..

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini e con le modalità dell'art. 126 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 89 comma 3 del vigente Statuto Comunale, decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dall'esecutività della relativa delibera di approvazione.



PROVINCIA DI TORINO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legislazione Nazionale

- d.lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15marzo 1997, n. 59". Artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 21, 23, 28 e 31;
- d.lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Artt. 40 e 41;
- d.lgs. 170/01 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108". Artt. 2 e 6;
- 1. 174/05 "Disciplina dell'attività di acconciatore". Artt. 2 e 4;
- 1. 231/05 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari". Art. 2 bis;
- 1. 105/06 "Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale". Art. 1.
- L.248/06 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale". Artt. 3, 4 e 5

Provvedimenti Amministrativi Nazionali

Circolare 8 maggio 2007 n. 6068. "Circolare applicativa dell'Accordo per l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano firmato il 20 luglio 2004 tra il Ministero del commercio internazionale (ex attività produttive), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, l'Associazione esposizioni e fiere italiane, il Comitato fiere industria e il Comitato fiere terziario.

Leggi Regione Piemonte

- l.r. 56/77 e s. m. i. "Tutela ed uso del suolo", Art. 26;



PROVINCIA DI TORINO

- 1.r. 28/99 e s.m.i. "Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114". Artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18 bis e 19;
- l.r. 44/00 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Art. 13;
- 1.r. 27/04 "Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 29 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), in materia di vendite di fine stagione". Artt. 1, 2 e 4;
- L.r. 10/05 "Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)". Art. 1;
- L.r. 38/06 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". Artt. 8, 9, 25

Provvedimenti amministrativi Regione Piemonte

- D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414. "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114". Allegato A (come modificato dalla D.C.R. 23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dalla D.C.R. del 24 marzo 2006, n. 59-10831);
- D.G.R. 1 marzo 2000 n. 42-29532. "L.R. 12 novembre 1999 n. 28. Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31.03.98, n. 114. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione";
- D.G.R. 1 marzo 2000 n. 43-29533. "D.lgs. 114/98 art. 9 L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita " Allegato A (come modificato dalla D.G.R. 3 agosto 2004, n. 100 13283). Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza Allegato B. Modulistica regionale Allegato C;
- D.C.R. 1 marzo 2000 n. 626-3799. "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" Allegato A;



PROVINCIA DI TORINO

- D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32 -2642. "L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i. – D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 (D.U.R.C.). Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore" – Allegato A (come modificato dalle D.G.R. 14 maggio 2001 n. 47-2981; D.G.R. 9 luglio 2001 n. 50-3471; D.G.R. 17 dicembre 2001 n. 85-4860 ed infine

- D.G.R. 17 dicembre 2001 n. 86-4861). Modulistica – Allegato B;

- D.G.R. 3 agosto 2001 n. 76-3718 Commercio su area pubblica. "D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore – Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore. Differimento di termini".

- D.G.R. 23 aprile 2003, n. 101 – 9183 "Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D.lgs. 24.4.2001 n. 170 in fase transitoria all'emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione" Allegato A.

- D.C.R 16 febbraio 2005, n. 412 – 5585. "Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 12. Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, articolo 9. Criteri per l'individuazione delle località ad economia turistica e dell'arco temporale di maggiore afflusso turistico, ai fini della determinazione dell'orario delle attività commerciali".

-Delibera G.R. 26 Luglio 2010 , n. 20-380 – allegato A "Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali e fiscali ai sensi della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28."